

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 06/02/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 16.09.2005 ha stipulato con l'intermediario resistente un primo contratto di finanziamento (identificato con il n. xxx279 e di seguito indicato come "primo contratto") da rimborsare in 120 rate mensili mediante la cessione del quinto dello stipendio; nell'aprile del 2010 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 53 rate (l'estinzione è circostanza pacifica tra le parti, ma i dati indicati dal ricorrente circa la data di anticipata estinzione e il numero delle rate scadute non coincidono con quelli risultanti dalla documentazione in atti); a seguito dell'estinzione di tale prestito non ha ottenuto la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi; in data 20.07.2007 ha stipulato con il medesimo intermediario un secondo contratto di finanziamento (identificato con il n. xxx691 e di seguito indicato come "secondo contratto"); tale secondo contratto si sarebbe risolto anticipatamente, per decadenza del termine, nel dicembre del 2011, dopo il pagamento di 51 rate; ciononostante, successivamente a tale data, sarebbero proseguite le trattenute sullo stipendio e non sarebbe stata attivata la polizza assicurativa. Con riguardo a tale secondo contratto parte ricorrente ha dichiarato di ritenerlo risolto dal dicembre 2011 e di contestare i conteggi in quella occasione effettuati; ha aggiunto che la condotta dell'intermediario, che ha ignorato la risoluzione del contratto pur ricorrendone i presupposti, le ha cagionato un danno, anche a seguito della cessione del credito ad altro



intermediario, e ha dichiarato che “si riserva in sede giudiziale di produrre prova di ulteriori danni subiti a causa, a titolo esemplificativo, dell’iscrizione in banca dati come ‘cattivo pagatore’”. In data 8.10.2018 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell’intermediario, il quale vi ha dato riscontro sostanzialmente negativo.

Con riferimento al “primo contratto”, parte ricorrente ha quindi domandato la restituzione della quota di oneri non maturata in conseguenza dell’estinzione anticipata, e precisamente Euro 27,92 a titolo di rimborso commissioni cessionario, Euro 3.911,46 per commissioni della mandataria, Euro 83,75 a titolo di rimborso delle spese di cui alla lettera “D” del documento di sintesi ed Euro 929,54 per premi assicurativi, e così per un totale di Euro 4.952,67, o la diversa somma riconosciuta dal Collegio. Con riferimento al “secondo contratto” ha domandato in via principale la restituzione di importi non maturati in ragione della risoluzione del contratto, e precisamente di Euro 364,56 per interessi al TAN pattuito, Euro 1.283,33 per commissioni della mandataria, Euro 59,57 per spese di cui alla lettera “D” del documento di sintesi ed Euro 599,14 per premio assicurativo; in via subordinata la condanna dell’intermediario al pagamento dell’importo di Euro 2.306,60, o altra maggiore o minore somma ritenuta corretta, a titolo di risarcimento del danno patito per violazione dell’art. 4 del contratto, che ne contempla la risoluzione di diritto; in via ulteriormente gradata, il rimborso delle commissioni *recurring* e della parte di premio assicurativo non goduto per effetto dell’estinzione anticipata, per un totale di Euro 96,54. In ogni caso ha richiesto il rimborso delle spese sostenute, pari ad Euro 20,00, per la presentazione del ricorso.

In relazione al “primo contratto”, nelle proprie controdeduzioni l’intermediario resistente, dato atto dell’anticipata estinzione del finanziamento dopo il pagamento di 106 rate, ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere il rimborso di Euro 1.012,89, comprensivi dell’importo di Euro 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso, dichiarando che “tale somma sarà versata all’odierna ricorrente tramite assegno circolare”. In relazione al “secondo contratto”, nelle medesime controdeduzioni ha rilevato come, al contrario di quanto dichiarato dal ricorrente, lo stesso non sia stato anticipatamente estinto, né risolto; ha osservato come non vi sia in atti alcuna dichiarazione di parte resistente di volersi valere ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, e ciò nonostante il ripetuto inadempimento di parte ricorrente; ha precisato come in atti vi sia per contro evidenza della prosecuzione del rapporto di finanziamento, come risulta dal piano di ammortamento che consente alla parte debitrice di saldare i pagamenti sino al 2014; ha rilevato come alla data della cessazione del rapporto di lavoro il finanziamento non risultasse estinto sicché il cliente è ancora debitore dell’importo di Euro 5.765,51; ha dato atto di aver provveduto a notificare al cliente, in data 12.10.2018, l’avvenuta cessione del credito ex art. 1260 c.c.

Parte resistente ha pertanto chiesto a questo Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero, per il caso di condanna, di tenere conto della propria disponibilità, manifestata in esito al reclamo, a versare l’importo di Euro 737,57 a parte ricorrente, che ha rifiutato tale proposta.

DIRITTO

Occorre procedere all’esame dei due contratti di finanziamento stipulati, con il medesimo intermediario resistente, da parte ricorrente.

Quanto al “secondo contratto”, il relativo art. 4 prevede tra le cause di risoluzione di diritto del medesimo “il ritardo o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita”. Nel caso di specie si sono effettivamente verificati numerosi inadempimenti, circostanza confermata dall’intermediario resistente che ha allegato alle proprie



controdeduzioni il piano di ammortamento attestante rate non pagate o pagate in ritardo. Sennonché non vi è prova del fatto che l'intermediario abbia dichiarato la propria volontà di valersi della clausola risolutiva in questione; al contrario, parte resistente conferma, nelle proprie controdeduzioni, di non aver inteso risolvere detto contratto e rileva anzi di aver ceduto il credito ad altro intermediario (come da comunicazione di cessione del credito notificata al cliente e versata in atti).

Atteso il disposto dell'art. 1456, comma 2, c.c. secondo cui, qualora i contraenti convengano una clausola risolutiva espressa, "la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva" e considerato che per pacifica giurisprudenza tale dichiarazione di volontà di valersi della clausola in questione è ritenuta necessaria ai fini della citata disposizione, deve escludersi che nel caso di specie si sia verificata la risoluzione del contratto. Vanno dunque respinte le domande formulate da parte ricorrente con riguardo al contratto in questione, inclusa la domanda risarcitoria a supporto della quale, peraltro, non è stato addotto e prodotto alcunché.

In merito al "primo contratto", parte ricorrente ha dichiarato che l'estinzione del relativo finanziamento sarebbe avvenuta dopo il pagamento di 53 rate sulle 120 complessive (e su tale presupposto ha elaborato i propri calcoli). Sennonché, dalla documentazione versata in atti dal medesimo ricorrente, il prestito risulta estinto dopo il pagamento di 106 rate; e tale circostanza è non solo confermata dall'intermediario resistente, ma anche attestata dal conteggio estintivo in atti.

Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, sono così indicate nel contratto in esame: "commissioni del Cessionario"; "commissioni per la società mandataria"; "spese di registro, notifica, ecc."; costi assicurativi.

Sul contratto risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva, ovvero di un agente finanziario.

Dal conteggio estintivo (agli atti) risulta abbuonato l'importo di Euro 42,00 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica".

Il contratto non contiene alcuna descrizione delle voci di costo sopra indicate, ma solo una generica elencazione. Ciò vale già di per sé – come in casi analoghi al presente – a qualificare le clausole in questione di natura *recurring*, in ragione della loro opacità: in difetto di chiarezza e comprensibilità, invero, le clausole contrattuali non possono che interpretarsi ex art. 35, comma 2, c.cons. – in piena aderenza a quanto disposto, nella parte generale del contratto, dall'art. 1370 c.c. – contro il loro autore, vale a dire contro chi se ne avvalga unilateralmente nella contrattazione per condizioni generali e moduli predisposti, e nel caso di specie non possono che stimarsi ricorrenti.

Tale principio ha trovato ulteriore e recente conferma nella decisione ABF, Coll. coord. n. 26525/19 che, intervenendo sulle questioni aperte dalla sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018), ha ribadito il criterio interpretativo adottato dalla giurisprudenza ABF secondo cui "nella incertezza, tante volte riscontrata, di distinguere sul piano ontologico le attività definite upfront da quelle definite recurring, tutte debbano qualificarsi nel senso più favorevole al consumatore aderente, rendendole perciò ripetibili".

La medesima decisione ha poi precisato che "per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16).

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	11,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	1,64%

rate pagate	106	rate residue	14	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni cessionario				50,00	Recurring	11,67%	5,83		5,83
commissioni mandataria				7.005,60	Recurring	11,67%	817,32	42,00	775,32
spese registro, notifica				150,00	Recurring	11,67%	17,50		17,50
premio assicurativo				1.664,85	Recurring	11,67%	194,23		194,23
				8.870,45					992,88
Totale									

L'importo è inferiore a quello domandato (Euro 4.952,67), giacché parte ricorrente ha formulato la propria richiesta sul presupposto – errato e smentito dalla documentazione in atti – che l'estinzione del prestito sarebbe avvenuta dopo il pagamento di 53 rate e non già di 106.

L'importo così dovuto è pari a quanto l'intermediario resistente ha dichiarato – in sede di controdeduzioni – di aver “provveduto a riconoscere” al cliente (si tratta più precisamente dell'importo di Euro 1.012,89, comprensivo di Euro 20,00 a titolo di spese della procedura); nelle suddette controdeduzioni è specificato che “tale somma verrà versata all'odierna Ricorrente mediante assegno circolare”.

Senonché non vi è in atti copia del menzionato assegno o comunque prova dell'avvenuto pagamento, né risulta che parte ricorrente abbia accettato la proposta o dato atto del rimborso in questione. Peraltro, nelle conclusioni rassegnate al termine delle medesime controdeduzioni, parte resistente ha fatto riferimento ad una diversa ed inferiore proposta transattiva (formulata all'esito del reclamo del cliente): ha infatti chiesto, in via subordinata e per il caso di condanna, di tenere conto del fatto che l'intermediario “continua a rendersi disponibile a versare Euro 737,57 come già proposto e rifiutato dall'odierna Ricorrente”. Dette conclusioni non contengono dunque più alcun riferimento alla suddetta offerta di pagamento di Euro 1.012,89.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 992,88, al netto di quanto eventualmente già versato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA